Supplemento ordinario n. 2 alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 102 del 4 maggio 1950

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 4 maggio 1950** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione

Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tredici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dello assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, numero 155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui

agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 71.154/12.106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, od il certificato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2 o copie autenticate dal notaio, su carta da bollo di L. 40, debitamente legalizzate dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università su carta da bollo da L. 24, ma, in tal

caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex-milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, e i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione

del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per chimico aggiunto in prova nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove pratiche, scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11, ed avrà luogo in Roma.

Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche e scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE PRATICHE E SCRITTE

1) Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

2) Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

3) Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.

4) Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di

giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico aggiunto in prova nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto (grado 10°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo conservano, durante il periodo di prova stesso, il trattamento indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro : VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 18. — LESEN

(1648)

Concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli del-

l'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 71.154/12.106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli, della laurea in ingegneria conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica.

Coloro che hanno conseguito detto titolo di studio, dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, oppure il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che già abbiano preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere aggiunto in prova degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima (Fisica tecnica-elettrotecnica):

1) Termometria e calorimetria Unità di misura Combustibili Potere calorifico e rendimento della combustione Variazioni di volume termiche Cambiamenti di stato.

2) Principî della termodinamica Gas perfetti e gas reali Vapori saturi e vapori surriscaldati Generatori di vapore Motori e turbine a vapore Motori a scoppio ed a combustione interna Macchine frigorifere Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio termico Distillazione.

3) Principî fondamentali di elettrotecnica Unità di misure elettriche Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica Linee e reti di distribuzione Misure elettriche Elementi sull'energia raggiante Elementi di radiotecnica.

Parte seconda (Tecnologia industriale):

1) Principî generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto Materie prime, apparecchi e processi Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

2) Principî generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra.

3) Principî generali sulla estrazione e raffinazione degli olî di semi.

4) Principî generali sulla distillazione, raffinazione, piroscissione, idrogenazione degli olî minerali.

5) Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

6) Produzione e distribuzione del gas illuminante Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti.

7) Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

Parte terza (Economia ed estimo industriale):

1) Principî sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli olî di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas.

2) Criteri generali di valutazione degli impianti industriali.

3) Bilanci economici delle industrie Cenni sui costi di produzione.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sul seguente programma:

1) Nozioni generali di chimica inorganica ed organica Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, e di quelli affini e derivati.

2) Cenni sul sistema tributario e, più specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

3) Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

4) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

5) Nozioni fondamentali di statistica.

6) Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri aggiunti in prova nella carriera di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad ingegnere aggiunto (grado 10°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano, durante il periodo di prova stesso, il trattamento indicato dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficialee* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 16. — LESEN

(1649)

Concorso per esami a settantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, é successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missione e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, contenente la estensione ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti o per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota 13 febbraio 1950, numero 71154/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma liceale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma d'istituto commerciale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale o artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti prescritti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, tra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio indicato nel precedente art. 2 o copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico, è consentito di presentare, in sua vece, un certificato su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal Provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202.860/Od. 6 dell' 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la

protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, e i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per volontario nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero, tuttavia, si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni di diritto costituzionale.

2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale Principî di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma

1) Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).

2) Nozioni di statistica commerciale.

3) Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

4) Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quello orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a sotto ispettore aggiunto (grado 11°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, beneficeranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza, all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso, provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano, durante il periodo di prova stessa, il trattamento indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, qualora siano esonerati dal periodo di prova, beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 9. — LESEN

(1650)

Concorso per esami ad otto posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici) riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato:

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti ecoomici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dello assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nell'Amministrazione dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti o per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 71.154/12.106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami ad otto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescrittti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle impóste indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio indicato nel precedente art. 2 o copia autenticata dal notaio su carta da bollo di L. 40 debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico è consentito di presentare in sua vece un certificato su carta da bollo da L. 24 con la firma del capo dell'Istituto legalizzata dal provveditore agli studi, ma, in tal caso, il certificato deve contenere la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24

per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi o dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per volontario nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero tuttavia, si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Principî fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.

2) Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

3) Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:

1) Elementi di meccanica Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica con applicazioni Nozioni sui gas perfetti Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni.

2) Principî di termologia, termometria e calorimetria Variazioni di volume termiche.

Cambiamenti di stato con speciale riferimento alla evaporazione ed alla distillazione Combustibili e potere calorifico.

3) Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore, e sui motori termici.

4) Nozioni di metallurgia Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio.

5) Nozioni di tecnologia meccanica Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli.

Parte terza:

1) Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi d'illuminazione, raion).

2) Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre:

1) Nozioni fondamentali di statistica.

2) Nozioni fondamentali di chimica inorganica.

3) Nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere.

4) Traduzione dal francese o dal tedesco, o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice procuratore (grado 11°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo conservano, durante il periodo di prova stesso, il trattamento indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 14. — LESEN

(1651)

Concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti

in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e

a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 71154/12106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure di corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, tra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio indicato nel precedente art. 2 o copia autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico, è consentito di presentare, in sua vece, un certificato su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto o legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare(per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rila-

sciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovverto il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, o i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* numero 142, del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presen tati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente articolo 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di am-

missione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ufficiale aggiunto in prova nella carriera di gruppo *C* del personale delle Dogane, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero, tuttavia, si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI

1) Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo dello Stato.

2) Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.

3) Nozioni di geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia e alle sue Colonie.

4) Nozioni elementari di statistica.

E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali aggiunti in prova nella carriera di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a ufficiale aggiunto (grado 12°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, beneficieranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12°, oltre l'indennità di caro-vita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza, all'atto della nomina, compete inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso, provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano, durante il periodo di prova stesso, il trattamento indicato dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, nu-

mero 46, e, qualora siano esonerati dal periodo di prova, beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 7. — LESEN

(1652)

Concorso per esami a cinquanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti) riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli della Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dello assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, numero 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi

dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 71.154/12.106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti).

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure di corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio indicato nel precedente art. 2 o copia autenticata da notaio su carta da bollo di L. 40 debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico è consentito di presentare in sua vece un certificato su carta da bollo da L. 24 con la firma del capo dell'Istituto legalizzata dal Provveditore agli studi, ma, in tal caso, il certificato deve contenere la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex-milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex-milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ufficiale aggiunto in prova nella carriera di gruppo *C* del personale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero tuttavia, si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Lingua italiana (componimento)

Parte seconda:

Risoluzione di un problema elementare di aritmetica o di geometria o di computisteria, nel limite dei corrispondenti programmi della prova orale.

(Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia).

PROVA ORALE

Parte prima:

1) Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2) Nozioni elementari di geometria piana, fino e compresi i poligoni simili.

3) Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:

1) Nozioni di contabilità commerciale Documenti commerciali Scrittura semplice Scrittura doppia Scrittura a giornale mastro Pareggio dei bilanci Valore giuridico delle scritture commerciali.

2) Calcolo degli interessi semplici Sconti ed abbuoni.

3) Prova pratica di dattilografia.

Parte terza:

1) Cenni sull'ordinamento nell'Amministrazione finanziaria.

2) Nozioni sulla contabilità generale dello Stato (Bilancio Imputazione delle entrate e delle spese Contabilità delle spese Beni mobili Consegnatari Inventari Responsabilità).

3) Nozioni elementari sull'ordinamento degli archivi.

Parte quarta:

1) Diritti e doveri dei pubblici impiegati.

2) Nozioni elementari di statistica.

3) Traduzione (facoltativa) dal francese di un breve brano di letteratura varia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali aggiunti in prova nella carriera di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a ufficiale aggiunto (grado 12°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12°, oltre l'indennità di caro-vita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, numero 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo conservano, durante il periodo di prova stesso, il trattamento indicato dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 12. — LESEN

(1653)

Concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista le legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo all'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141);

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 71154/12106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli, della laurea in ingegneria civile o industriale conseguita in una università od istituto superiore d'ingegneria dello Stato. Se essi hanno conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia autenticata dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'università su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di apparenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa odientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3,

e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri od altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio.

I documenti per il quale il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere erariale in prova, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

1) *Geodesia e topografia*:

enunciati fondamentali della geodesia pratica;

coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;

sistemi di proiezione del geoide; proiezioni cilindrico-conguente, cilindrico-conforme, conico-conforme;

strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;

rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;

celerimensura e formole relative;

principî generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;

calcolo di aree di figure piane;

divisione di aree e rettificazione di confini;

compensazione degli errori.

2) *Economia ed estimo*:

elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

la teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;

stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;

stime forestali, stima degli impianti industriali;

stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);

operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3) *Costruzioni*:

elasticità, sollecitazioni semplici e composte;

travi reticolate, travi continue, archi e telai;

nozioni sui sistemi elastici;

strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione composizione delle malte e dei conglomerati.

4) *Idraulica*:

idrostatica ed idrometria;

sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;

utilizzazione delle acque bacini di ritenuta dighe canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;

nozioni sui motori idraulici.

5) *Elettrotecnica*:

nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6) *Legislazione*:

disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;

cenni fondamentali di diritto pubblico;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;

leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni elementari di statistica.

7) *Lingua straniera*.

Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva coll'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni

quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere erariale in prova nella carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad ingegnere erariale dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina da ingegnere erariale in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I nominati, che siano provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano durante il periodo di prova lo stesso trattamento economico, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 26. — LESEN

(1654)

Concorso per esami a novantasette posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397 contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dello assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente le norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo all'istituzione dei ruoli speciali transitori pr la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141),

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 71154/12106 del 13 febbraio 1950);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novantasette posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in pos-

sesso del titolo di studio prescritto dal successivo articolo 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazioni edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei ss. tt. ee.) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) indicazione della sede, fra quelle previste dallo art. 10 nella quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) originale di uno dei diplomi di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico è consentito di presentare in sua vece un certificato su carta da bollo da L. 24 con la firma del capo dell'Istituto legalizzata dal provveditore agli studi, ma in tal caso, il certificato deve contenere la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare(per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex-milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui

territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovverro nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri od altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina di geometra aggiunto erariale in prova, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione si riserva di sopprimere qualcuna delle dette sedi in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo a Roma presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

1) *Trigonometria*:

trigonometria piana, formule fondamentali. Risoluzione dei triangoli; teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2) *Topografia*:

strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico,
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;

3) *Disegno topografico*:

scala di proporzione, segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello, profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzione di disegni,

4) *Economia ed estimo*

nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali; stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

5) *Costruzioni*:

sollecitazioni semplici e formule relative,
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione,
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione;

6) *Legislazione*:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva coll'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di geometri aggiunti erariali in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a geometra aggiuto erariale dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, numero 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I nominati, che siano provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano durante il periodo di prova lo stesso trattamento economico, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950.

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 24. — LESEN

(1655)

Concorso per esami a centocinquanta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasioni di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensioene delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai

militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreo legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai cambattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo all'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141);

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 71154/12106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore, ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici, oppure di corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta a bollo da L. 32, corredate dei prescrittti documenti e firmati dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) indicazione della sede, fra quelle previste dall'art. 10 nella quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) originale di uno dei diplomi di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico è consentito di presentare in sua vece un certificato su carta da bollo da L. 24 con la firma del capo dell'Istituto legalizzata dal provveditore agli studi, ma in tal caso, il certificato deve cóntenere la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di apparteneneza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orietale e per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orietale, o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Moga-

discio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certicato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano statti deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quella in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tercini erariali, (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri od altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio.

I documenti per il quale il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a computista in prova, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione si riserva di sopprimere qualcuna di dette sedi in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

1) Aritmetica, compresa la regola del tre composto.

2) Geometria piana, fino ai poligoni simili.

3) Geometria solida, solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia. Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui alla Parte seconda:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Cenni elementari di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno la votazione di sei decimi per conseguire la idoneità.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva coll'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di computisti in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a computista dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai senesi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I nominati, che siano provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano durante il periodo di prova lo stesso trattamento economico, e qualora siano esonerati dal periodo di prova, beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 19. — LESEN

(1656)

Concorso per esami a trenta posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli excombattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali,

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai cogiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945 concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legisltivo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141);

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti

per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 71154/12106 del 13 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo e di gruppo inferiore in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici, oppure di corrisponte diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguite ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecici erariali) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) inidirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) indicazione della sede, per quelle previste dall'art. 10, nella quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) originale di uno dei diplomi di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato dall'Istituto scolastico è consentito di presentare in sua vece un certificato su carta da bollo da L. 24 con la firma del capo dell'Istituto, legalizzata dal provveditore agli studi, ma, in tal caso, il certificato deve contenere la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 40 rilasciata ed autenticata dai superiori gerachici con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922 in carta da bollo da L. 24;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre,

a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 in bollo da L. 24 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui al n. 2 del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri od altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio.

I documenti per il quale il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio ecc).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a disegnatore in prova, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Fireze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione si riserva di sopprimere qualcuna di dette sedi in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Disegno topografico od architettonico.

PROVE ORALI

1) Geometria elementare piana e solida;
2) Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva;
3) Diritti e doveri dell'impiegato;
4) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria;
5) Cenni elementari di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno la votazione di sei decimi per conseguire l'idoneità.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva coll'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di disegnatori in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a disegnatore dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno della esenzione del periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I nominati, che siano provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, conservano durante il periodo di prova lo stesso trattamento economico, e qualora esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 22. — LESEN

(1657)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6106566) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.